

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 18 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000, del 9 ottobre 2001, del 18 gennaio 2002 e del 22 agosto 2002¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 17, cpv. 1 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13a mensilità, adeguamenti salariali)

¹ Per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati casi particolari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale ammontano in franchi svizzeri all'ora e al mese a:

Classi salariali	Q	A	B	C
	mese/ora	mese/ora	mese/ora	mese/ora
	4774.- / 26.47	4576.- / 25.37	4282.- / 23.62	3749.- / 20.87

¹⁴ Adeguamento salariale

1. Per i salari effettivamente corrisposti di tutte le classi salariali è stato stabilito un aumento generale dell'1%, come minimo l'aumento dovrà comunque essere pari a 50.- franchi al mese, risp. a 27 centesimi all'ora.
2. Per i salari di tutte le classi salariali è stato inoltre stabilito un aumento individuale di 20.- franchi al mese, rispettivamente di 11 centesimi all'ora (numero dei lavoratori x 20.- franchi = somma che verrà distribuita tra i singoli lavoratori in base al rendimento).
3. Per ogni azienda i lavoratori hanno collettivamente diritto alla parte generale e individuale dell'aumento salariale pari, nella fattispecie, a 70.- franchi, risp. a 38 centesimi.

¹ FF 1999 8667-8668, 2000 3437, 2001 5245, 2002 437, 2002 5360-5361

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2003 e ha effetto sino al 31 marzo 2004.

18 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz